L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 631 del 29 settembre 2021, si è espressa con riferimento al trattamento IVA da riservare ai servizi prestati da una società di consulenza nei confronti di una società di gestione del risparmio (SGR) in procinto di ottenere l'autorizzazione ad operare per la gestione di fondi di investimento alternativi (FIA).

Il caso

Nel caso prospettato l'Istante è una SGR in procinto di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di organismi di investimento collettivi del risparmio da realizzarsi attraverso l'istituzione, gestione e commercializzazione di FIA, la quale chiede di conoscere il trattamento ai fini IVA da riservare ai servizi di consulenza resi da una società advisor. In particolare, tali servizi verranno prestati nelle fasi propedeutiche alla costituzione del fondo e alla commercializzazione dello stesso e consistono specificamente nel fornire attività di assistenza e supporto atte a definire le strategie e le politiche di investimento nonché pianificazione e attuazione di attività connesse alla commercializzazione (i.e. organizzazione di incontri con potenziali investitori, definizione strategie di approccio con gli stessi; predisposizione e/o revisione di due diligence).

A parere della SGR, tali servizi godrebbero del regime di esenzione IVA ex art. 10, co. 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972, in quanto presentano un vincolo intrinseco con l'attività svolta da quest'ultima e si qualificano pertanto come servizi di "gestione di fondi comuni di investimento".

LED Taxand
Studio Legale Tributario
Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

A sostegno di tale tesi, la SGR richiama dapprima la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE secondo cui rientrano nella "gestione" di un fondo anche “le prestazioni di amministrazione e contabilità, quali la determinazione degli utili e del prezzo delle quote o delle azioni del fondo, le valutazioni dei patrimoni, la contabilità, la preparazione di dichiarazioni per la distribuzione degli utili, il rilascio di informazioni e di documenti per i conti periodici e per le dichiarazioni fiscali, statistiche e IVA, nonché la preparazione e la previsione di utili”[1].

Inoltre, a parere della Corte UE, il fatto che i servizi siano prestati da un soggetto esterno rispetto alla società di gestione non inficia sull’applicabilità del regime di esenzione IVA in quanto la gestione è definita in funzione della natura delle prestazioni fornite e non dal prestatore o destinatario del servizio[2]. Invero, affinché l'esenzione possa trovare applicazione è in ogni caso necessario che i servizi eventualmente prestati dal gestore esterno (i) formino "un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali" del servizio di gestione di un fondo comune di investimento[3], (ii) siano dotati di autonomia e (iii) siano resi in modo continuativo o quanto meno prevedibile.

Infine, l’Istante conclude che tali orientamenti giurisprudenziali sono conformi alla prassi dall’Agenzia[4].

La risposta dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate, richiamando i principi espressi nelle recenti Risposte ad interpello nn. 628 del 2020 e 527 del 2021, ha chiarito che sono riconducibili al regime di esenzione IVA previsto per i “servizi di gestione dei fondi comuni d'investimento”, quei servizi di consulenza resi in favore di una SGR che gestisce FIA ed attinenti l'analisi del potenziale tecnologico d'innovazione di possibili società target, tenendo conto dei diversi aspetti concernenti la stessa, dalle informazioni societarie, al posizionamento sul mercato e alle relative opportunità, alla descrizione delle strategie aziendali, ai profili tecnologici fino a taluni dati finanziari (ricavi, costo del venduto e utile operativo). Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che è possibile ricondurre detti servizi tra quelli di "gestione del Fondo comune d'investimento" nel senso sopra detto, solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione ad operare in qualità di SGR gestore di FIA in virtù del fatto che, prima di questo

[1] Corte di Giustizia UE, sentt. 17 giugno 2021, cause riunite C-58/20 e C-59/20, K e DBKAG, punto 50; 9 dicembre 2015, causa C-595/13, Fiscale Eenheid, punto 73; 13 marzo 2014, causa C464/12, ATP PensionService A/S, punto 68; 7 marzo 2013, causa C-275/11, GfBk, punto 27; 4 maggio 2006, causa C-169/04, Abbey National, punti 26, 63 e 64.
[2] Corte di Giustizia UE, sentt. 4 maggio 2006, causa C-169/04, Abbey National, punto 66; 7 marzo 2013, causa C-275/11, GfBk, punto 20.
[3] Corte di Giustizia UE, sent. 4 maggio 2006, causa C-169/04, Abbey National, punti da 70 a 72; sent. 7 marzo 2013, causa C-275/11, GfBk, punti da 21 a 23 e 28.
[4] cfr. Risoluzione 20 aprile 2007, n. 75/E; Risoluzione 17 dicembre 2013, n. 97/E; Risoluzione 8 agosto 2018, n. 61/E; risposta n. 65 del 2019; Risposta 628 del 2020.

LED Taxand
Studio Legale Tributario
Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

momento, mancherebbe una connessione con l'esercizio/gestione del Fondo e con la ratio sottesa all'esenzione IVA ossia di agevolare l'investimento in titoli tramite organismi d'investimento.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.

LED Taxand
Studio Legale Tributario
Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964